



283/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80175**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis),
nata il omissis a omissis ed ivi residente, in
omissis, n. 16, rappresentata e difesa,
giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Daniele Pietrosanti (C.F. PTRDNL77T20L719Z), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Velletri, in via Privata Jori, n. 17, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il n. fax 0696142532 ovvero indirizzo di p.e.c. daniele.pietrosanti@oav.legalmail.it;

- *ricorrente* -

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

CONTRO

- (I.N.P.S.) - Istituto Nazionale Previdenza Sociale

(C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, non intimato;

- resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 21.7.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, nessuno è comparso, come da verbale;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 24.10.2023, parte ricorrente agisce al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento emesso dall'Inps in data 11.05.2023 con cui è stata richiesta la restituzione della complessiva somma di euro 7.137,43 a causa della presunta incumulabilità di una parte della pensione indiretta con i redditi personali che l'odierna ricorrente ha percepito nell'anno 2019 e/o comunque la declaratoria di irripetibilità delle somme richieste per violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 13, comma 2, l. n. 412 del 1991 e per l'effetto condannare l'INPS alla restituzione di tutte le

somme medio tempore recuperate a tale titolo oltre agli accessori di legge, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario da liquidarsi in corrispondenza ai sensi del DM 55/20114 e s.m.i., tenuto conto che il ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.

2. Dalla data del deposito ricorso non risultano depositati da parte ricorrente atti di procedura per oltre un anno.

2. È stato quindi adottato in data 27.3.2026 decreto di fissazione di udienza per la deliberazione della causa di estinzione del giudizio, ex art. 111, comma 3, c.g.c., ritualmente comunicato alla parte ricorrente in data 27.3.2026.

3. In esito all'udienza pubblica odierna, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. In punto di fatto, mette conto evidenziare che parte ricorrente ha depositato il ricorso, in riassunzione, in data 24.10.2023, previa fissazione di udienza.

Da tale ultima data non risultano depositati, a cura della medesima parte (o di altre potenziali parti), atti di procedura per oltre un anno.

3. L'art. 111, comma 3, c.g.c. dispone che *"Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura."*

La giurisprudenza di questa Corte ha recentemente affermato, sulla base di consolidato orientamento (Cdc, sez. II app., n. 53/2025) che *"L'istituto dell'abbandono infatti, ripreso all'art. 111, comma 3, c.g.c., risponde all'interesse generale di non protrarre nel tempo la condizione di inattività in cui il processo può venirsi a trovare, allorquando non venga presentata domanda di fissazione di udienza o si verifichino situazioni particolari o anomale protratte nel tempo senza che intervenga, quantomeno annualmente, un atto della procedura, che manifesti l'intenzione di riattivarlo e proseguirlo. Con riguardo a tale istituto, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che la disciplina "è*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

chiaramente diretta a far prevalere l'interesse generale alla certezza del diritto in termini di stabilizzazione delle situazioni giuridiche sostanziali che si agitano nelle controversie, rispetto a quella dell'attore, la cui inerzia prolungata per il tempo previsto dalla legge pone in risalto la sua indifferenza per la definizione del contenzioso.

Interesse generale ancora più intenso ove coniugato con l'esigenza della durata ragionevole dei processi presidiato dall'articolo 111 della Costituzione" (Corte dei conti, Sez. II App., sentenza n. 385/2018).

Pertanto, in un processo dispositivo, improntato al principio dell'impulso di parte, quale quello pensionistico, la disposizione, applicabile a tutte le ipotesi non specificamente disciplinate da altre fattispecie tipizzate di estinzione, comporta che la parte ha l'onere da dare impulso "annualmente" (cfr. sentenza ora citata) al processo stesso, a pena di estinzione del medesimo.

Ed invero la prassi giudiziale insegna che, in plurimi casi, la res contenziosa si risolve inter partes dopo la proposizione del ricorso per varie ragioni (sopravvenuta soddisfazione della pretesa in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

via amministrativa, sopravvenuta carenza di interesse da parte ricorrente, ecc.), sicché ben si comprende che il legislatore abbia posto in capo alla parte l'onere di confermare annualmente l'interesse alla definizione del processo, che altrimenti rischia di rimanere inutilmente pendente sui ruoli, tra l'altro a scapito dei processi in cui invece l'interesse alla decisione sussiste e in definitiva interferendo sulla ragionevole durata dei processi.

Peraltro, si nota che si tratta di istituto e meccanismo analoghi alla perenzione nel processo amministrativo, di cui condivide le esigenze sottostanti.

4. Nel caso di specie, (in assenza di decreto di fissazione di udienza) alcun atto di procedura la parte ha posto in essere dal 24.10.2023 per oltre due anni, sicché ne consegue la declaratoria (meramente dichiarativa dell'effetto già verificatosi ex lege dopo il primo anno di inattività) di estinzione del processo sin dal 24.11.2024 (un anno, al netto della sospensione feriale dei termini processuali, dall'ultimo valido atto processuale).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Nella specie, la causa di estinzione del giudizio, rilevata d'ufficio, è stata portata a conoscenza della parte ricorrente mediante il decreto di fissazione di udienza (indirizzato per l'appunto solo a parte ricorrente) comunicato in data 27.3.2026, in vista dell'udienza fissata per la data odierna, con conseguente rispetto, anche temporale, delle garanzie di difesa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 7, comma 2, e 101, comma 2, c.p.c.; né la parte ha formulato alcuna osservazione in merito.

5. Conclusivamente, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ex art. 111, comma 3, c.g.c..

6. Ai sensi dell'art. 111, comma 8, c.g.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese, atteso che esse rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute.

7. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

a. dichiara l'estinzione del processo;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- b. nulla per le spese del giudizio;
- c. nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
21.7.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per
l'applicazione dell'art. 52 del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta
l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art.
52 nei riguardi della parte privata e, se
esistenti, del dante causa e degli aventi causa e
di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.07.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
23.07.2026 12:27:24
GMT+02:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03